



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 30 settembre 2024

PATENTE A CREDITI: REGOLE E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Facciamo seguito alle nostre circolari del 22 aprile e 14 maggio 2024 in merito al D.L. n. 19/2024 convertito in Legge n. 56/2024 (c.d. Decreto PNRR-bis), con le quali abbiamo riassunto le disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra cui, a decorrere dal 1° ottobre p.v., l'obbligo di possedere la c.d. "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Rammentiamo che per cantiere si deve intendere qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Con il Decreto ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 e successiva circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), sono state stabilite le regole per la richiesta e la validità della nuova patente a crediti, nonché le relative prime indicazioni operative.

Di seguito si riassumono le principali novità in riferimento a quanto in oggetto.



Disposizione	Novità
Soggetti interessati	<p>L'adempimento in trattazione è rivolto alle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti in premessa.</p> <p>Precisiamo che l'obbligo di possesso della patente, oltre a riguardare le imprese edili, comprende anche tutte le aziende che operano "fisicamente" in specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri sopra illustrati. A mero titolo di esempio, dovranno essere in possesso della patente a crediti anche le aziende che si occupano di lavorazioni metalmeccaniche, i montatori di infissi, gli installatori di impianti elettrici e idraulici, chi svolge lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, gli addetti alle pulizie, gli addetti alla manutenzione del verde etc. e in conclusione, chiunque acceda a quel cantiere ai fini operativi.</p> <p><u>Soggetti UE</u> Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente alla patente a crediti rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. In assenza di tale documento occorrerà seguire la procedura prevista per le imprese e lavoratori autonomi italiani. In tal caso, si terrà conto del possesso di documenti equivalenti, come ad esempio l'ottenimento del modello A1 anziché del DURC.</p> <p><u>Soggetti Extra UE</u> Le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione europea, sono tenute a presentare l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. Qualora non siano in possesso di un documento equivalente, gli stessi sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e lavoratori autonomi italiani.</p> <p><u>Soggetti esclusi</u> Sono esclusi dall'ambito di applicazione: → coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.); → le imprese che possiedono l'attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2003.</p>
Requisiti per il rilascio	<p>Al fine del rilascio della patente, i soggetti interessati dovranno avere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile); adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà); possesso del DURC in corso di validità (autocertificabile);



	<p>d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);</p> <p>e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997 (DURF autocertificabile), nei casi previsti dalla normativa vigente;</p> <p>f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).</p> <p>A tale proposito, l'INL precisa che non tutti sopracitati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, in quanto il legislatore inserisce, alle lettere d), e) e f), la precisazione "nei casi previsti dalla normativa vigente". A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.</p>
<p>Modalità operative di richiesta e disciplina transitoria</p>	<p><u>Modalità di presentazione</u> La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro -che sarà attivo dal 1° ottobre p.v.- attraverso SPID o CIE.</p> <p>La domanda di rilascio della patente a crediti può essere presentata:</p> <p>a) dal legale rappresentante dell'impresa e dai lavoratori autonomi;</p> <p>b) da un soggetto munito di apposita delega scritta ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).</p> <p>Qualora si scelga l'opzione b), i soggetti delegati dovranno munirsi della dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti. Tale delega potrà essere richiesta in caso di eventuali accertamenti.</p> <p>Inoltre, entro 5 giorni dal deposito della domanda, i soggetti interessati sono tenuti ad informare della relativa trasmissione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).</p> <p>All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.</p> <p>Inoltre, a seguito di presentazione della domanda e nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, fatta salva differente comunicazione notificata dall'INL in caso di accertamento dell'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.</p> <p>Segnaliamo, altresì, che per la piena operatività di tale adempimento dovranno essere emanate prossimamente le istruzioni da parte dell'Ispettorato.</p> <p><u>Disciplina transitoria</u> Come indicato nella circolare n. 4/2024 dell'INL, in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è consentito presentare un autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (in allegato alla presente circolare il modello da poter utilizzare) concernente il possesso dei requisiti sopra illustrati, laddove richiesti dalla normativa vigente.</p>



	<p>L'invio di tale documento dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichirazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, inoltre, lo stesso risulta avere efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.</p> <p>Pertanto, entro la medesima scadenza occorrerà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale messo a disposizione dallo stesso Ispettorato.</p>
I contenuti informativi della patente	<p>L'art. 2 del D.M. n. 132/2024 riporta le informazioni contenute nella patente a crediti, in particolare sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> → dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; → dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; → data di rilascio e numero della patente; → punteggio attribuito al momento del rilascio (inizialmente dotata di 30 crediti); → punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; → esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'art. 27, comma 8, del D.Lgs. n.81/2008; → esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'art. 27, comma 6, del medesimo decreto.
Accesso al portale e possibilità di visionare la patente	<p>Viene precisato, nella circolare n. 4/2024 dell'INL, che coloro che possono accedere alle informazioni contenute nella patente, con le modalità che saranno successivamente definite, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni; - i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008; - il responsabile dei lavori; - i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; - i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. <p>Le modalità di "ostensione" delle informazioni dovranno essere definite dall'Ispettorato, previo parere del Garante per la <i>Privacy</i>.</p>
Riconoscimento dei crediti	<p>Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti, il quale può essere incrementato fino ad un massimo di 100.</p> <p>Gli ulteriori crediti possono essere attribuiti sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> → <u>fino a 10 crediti</u>, in ragione della storicità aziendale; → <u>fino a 20 crediti</u>, per assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio. In tal caso, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa; → <u>fino a 30 crediti</u>, per attività, investimenti o formazione in tema di salute e



	<p>sicurezza sul lavoro; → <u>fino a 10 crediti</u>, in relazione ad attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possesso di certificazione SOA di I e II classifica; • applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibili; • attività di formazione sulla lingua per i lavoratori stranieri.
<p>Decurtazione dei crediti</p>	<p>La patente potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui ne derivi l'adozione di provvedimenti definitivi riguardanti i datori lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo (art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008).</p> <p>Il legislatore precisa che, ai fini della decurtazione, sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato o ordinanze di ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti siano comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro.</p> <p>Inoltre, con la circolare n. 4/2024, l'INL precisa che i provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta. A riguardo, lo stesso Ispettorato si riserverà di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale.</p> <p>Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti riguardano principalmente il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell'impresa (nella misura di 20 crediti); - un infortunio di un lavoratore dipendente dell'impresa che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro (nella misura di 15 crediti); - un infortunio di un lavoratore dipendente dell'impresa che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro (nella misura di 8 crediti); - per malattia professionale di un lavoratore dipendente dell'impresa (nella misura di 10 crediti). <p>Inoltre, qualora nell'ambito di un accertamento ispettivo siano contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.</p> <p>Preme segnalare, altresì, che qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.</p>
<p>Le modalità di</p>	<p>Nell'ipotesi in cui la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore</p>

recupero dei crediti decurtati	<p>a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.</p> <p>In base a quanto disposto dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati; • della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Provvedimento cautelare di sospensione della patente	<p><u>Provvedimento cautelare di sospensione</u></p> <p>Il provvedimento cautelare di sospensione è adottato, ai sensi dall'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, <i>"se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi."</i></p> <p>Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio su tale provvedimento stabilendo in primo luogo che lo stesso è adottato <i>"dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente"</i>. Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico.</p> <p><u>Durata della sospensione</u></p> <p>La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.</p> <p><u>Ricorso avverso il provvedimento</u></p> <p>Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.</p> <p>Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio -Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro- che ha adottato il provvedimento.</p> <p>La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di 30 giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata. Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.</p>
Fusioni e trasformazioni di impresa	<p>L'art. 8 del D.M. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.</p> <p>Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del c.c. o nel caso</p>



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



	<p>di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.</p>
Sanzione amministrativa	<p>In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.</p> <p>Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.</p>

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE
